

Cass. pen. Sez. III, (ud. 16-11-2005) 11-01-2006, n. 553

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPADIA Umberto - Presidente

Dott. GRASSI Aldo - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

P.N., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 28 gennaio 2005 dalla Corte d'Appello di Milano;

udita nella Pubblica udienza del 16 novembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Milano confermò la sentenza emessa il 28 maggio 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato P. N. colpevole dei reati di cui ai capi: c) art. 605 cod. pen. per avere privato della libertà personale A.S., trattenendola all'interno della propria abitazione sita in Treviglio ed impedendole di uscire chiudendo a chiave la serratura della porta d'ingresso; d) artt. 81 e 609 bis cod. pen. per avere in più occasioni costretto con la forza e con minacce di morte A. S. a subire rapporti sessuali; e) all'art. 612 c.p., comma 2, per avere minacciato A.S. di un male ingiusto; f) artt. 56 e 110 cod. pen. e L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 4 e 8, e art. 4, n. 1 per avere tentato di indurre A.S. a compiere attività di prostituzione al fine di assicurarsene i proventi, e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta in particolare che la sentenza impugnata ha ritenuto credibili le dichiarazioni della parte offesa senza operare una disamina approfondita dei vari aspetti della sua deposizione ed in particolare di quelli indicati nell'atto di appello. La Corte d'Appello è infatti partita dalla lapidaria ed apodittica affermazione che il racconto della A. era credibile, ed alla luce di tale aprioristico assunto ha esaminato solo alcuni dei prospettati profili di contraddizione, peraltro superandoli attraverso mere illazioni e viziate interpretazioni delle varie circostanze.

Rileva in particolare che la Corte d'Appello:

- ha ritenuto che la disponibilità del passaporto da parte della ragazza rispondeva all'esigenza dell'imputato di tutelare la propria fonte di reddito in occasione dei controlli di polizia, mentre è notorio che il solo possesso del passaporto non tutela uno straniero che circoli senza il permesso di soggiorno. La Corte d'Appello non ha invece superato l'assunto difensivo secondo cui uno spietato aguzzino non lascia alla propria vittima il documento in grado di consentirle una facile fuga.

- ha illogicamente ritenuto irrilevante il fatto che la donna fosse stata lasciata in possesso del biglietto di ritorno in Romania, senza considerare il significato dell'assunto difensivo che eccepiva l'inverosimiglianza che un soggetto asseritamente pericoloso consentisse alla propria vittima il possesso del lasciapassare per ritornare in patria.

- si è limitata, per quanto riguardava la circostanza che gli schiaffi, le percosse e le violenze subite non avevano lasciato segni, ad un ragionamento induttivo frutto di illazioni e non ad un esame rigoroso delle circostanze.

- ha omesso totalmente di motivare in ordine alle dedotte discrasie sulla scansione temporale dell'episodio di minaccia, in quanto la seconda versione della ragazza è assolutamente incompatibile quanto agli orari con la prima, sicchè non ci si trova affatto in presenza di una narrazione reiterata, sempre coincidente nel suo nucleo essenziale, e solo arricchita.

- non ha adeguatamente valutato le numerose attività che la parte offesa afferma di avere svolto al di fuori dell'abitazione (viaggi al supermercato, alle cabine telefoniche, gita al fiume, serate al bar, uscita a casa di amici) emerse solo in sede di controesame ed incompatibili con la tesi del sequestro di persona, dato che il libero accesso all'esterno della casa e la convivenza con persone perbene escludevano una stato di sudditanza psicologica.

- ha illogicamente omesso di considerare che i cd. riscontri (servizi di sopralluogo, precedenti dattiloscopici, ricognizioni fotografiche, riconoscimento dell'auto, tabulati telefonici) non erano in realtà tali perchè del tutto compatibili con la versione dell'imputato, altrettanto verosimile di quella della parte offesa.

- ha ritenuto con manifesta illogicità che la T. avesse telefonato alla A. per farsi restituire dei soldi dal momento che la stessa A. aveva affermato di essere andata via da Pordenone proprio perchè rifiutava di prostituirsi.

Lamenta infine il ricorrente la manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio laddove la scelta difensiva dell'imputato è stata ridotta ad una "assoluta mancanza di resipiscenza" ed impropriamente utilizzata per avallare una maggiore severità della pena.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che il ricorso è fondato limitatamente alla condanna per il delitto di sequestro di persona.

Ed invero, alla luce delle stesse dichiarazioni della parte offesa, è emerso che l'imputato aveva consentito che la A., per tutto il tempo in cui era rimasta nella sua casa in Treviglio, continuasse sempre ad avere la piena disponibilità non solo del proprio passaporto ma anche del biglietto di ritorno in Romania, circostanze queste che appaiono inconciliabili con una pretesa privazione della libertà personale, essendo evidente che, se davvero l'imputato avesse voluto impedire alla donna di allontanarsi dalla sua abitazione e le avesse veramente tolto la libertà personale, certamente non la avrebbe lasciata in possesso dei documenti che le consentivano, non solo di allontanarsi e di circolare in Italia, ma addirittura di poter ritornare in qualsiasi momento in patria.

La spiegazione data su questo punto dalla Corte d'Appello - e cioè che il consentire la disponibilità del passaporto rispondeva alla necessità di tutelare la propria fonte di reddito in occasione di controlli di polizia - è inconferente perchè potrebbe semmai valere per i brevi periodi di tempo in cui la donna poteva essere stata lasciata sola per la strada al fine di prostituirsi, ma non anche per i ben più numerosi periodi di tempo in cui - secondo l'accusa - sarebbe dovuta rimanere segregata in casa contro la sua volontà, periodi nei quali il possesso del passaporto non può sicuramente trovare giustificazione nel timore di eventuali controlli di polizia e dimostra invece, specialmente tenendo conto della contemporanea disponibilità anche del biglietto di ritorno in Romania, una possibilità della donna di allontanarsi in qualsiasi momento dalla casa in questione e di circolare liberamente.

Ma, oltre al possesso del passaporto e del biglietto di ritorno, va considerato anche che la A., nelle sue dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio, ha rilevato, tra l'altro, che la porta della casa non veniva chiusa a chiave quando l'imputato usciva;

che nella casa in questione conviveva con due coinquilini albanesi descritti come persone perbene ed a modo, che non avevano mai interferito con la sua libertà; che si era recata due o tre volte al supermercato; che aveva fatto una gita al fiume; che aveva passato alcune serate al bar; che aveva fatto un viaggio alle cabine telefoniche di Cassano per telefonare; che era uscita per andare a casa di amici dell'imputato quando si era rotta la doccia. Si tratta di circostanze che confermano una situazione di libero accesso all'esterno ed una convivenza con persone a modo e che impediscono di configurare una ipotesi di privazione della libertà personale.

La Corte d'Appello, da un lato, ha totalmente ommesso di prendere in considerazione e di valutare le suddette circostanze e, dall'altro, ha ritenuto sussistente il sequestro di persona in considerazione del fatto che la donna si sarebbe trovata in una condizione di sudditanza psicologica che le impediva, pur potendo farlo, di uscire di casa;

del fatto che aveva probabilmente timore degli altri due inquilini perchè della stessa etnia dell'imputato; del fatto che era priva di denaro ed aveva una limitatissima conoscenza della lingua italiana;

del fatto che la privazione della libertà personale era strumentale all'interesse dell'imputato al suo sfruttamento. Si tratta però di mere congetture e di affermazioni del tutto apodittiche e prive di qualsiasi motivazione che non sia meramente apparente, dal momento che non è stato in alcun modo indicato sulla base di quali elementi o circostanze di fatto sarebbe rimasto provato che la donna si sarebbe trovata in una tale situazione di sudditanza psicologica che le avrebbe addirittura impedito di uscire ed allontanarsi quando l'avesse voluto nonostante il possesso del passaporto e del biglietto di ritorno; che la stessa avrebbe diffidato dei due coinquilini solo perchè della stessa etnia dell'imputato, pur avendoli descritti come persone a modo; che per la realizzazione della finalità di

fare prostituire la ragazza il P. avesse anche la assoluta necessità di privarla della libertà personale, e che comunque tale necessità si fosse poi tradotta in una effettiva privazione di libertà. Quanto alla mancanza di denaro ed alla limitatissima conoscenza della lingua italiana si tratta di circostanze che non possono certo essere addebitate all'imputato - e del resto non è stato affermato un suo obbligo di finanziare la ragazza e di farle imparare l'italiano - sicchè è manifestamente illogico averle ritenute indizi di un sequestro di persona, quando le stesse potrebbero semmai fornire una probabile spiegazione della ragione per la quale la donna, pur essendo libera di allontanarsi da casa, preferiva non uscire.

In conclusione, mancando nella sentenza impugnata qualsiasi valida motivazione circa la sussistenza del reato di sequestro di persona, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale reato perchè il fatto non sussiste. Di conseguenza deve essere eliminata la relativa pena fissata dai giudici del merito in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Ritiene il Collegio che nel resto il ricorso sia invece infondato.

Ed infatti, quanto alla credibilità delle dichiarazioni della parte offesa, sulle quali si è sostanzialmente basata la sentenza di condanna, la Corte d'Appello le ha ritenute attendibili con congrua ed adeguata motivazione. Da un lato, infatti, ha rilevato che il racconto era soggettivamente credibile, perchè circostanziato, spontaneo, privo di incongruenze e contraddizioni, verosimile, pacato, privo di qualsiasi interesse a false accuse, con differenziazione di ruoli ed atteggiamenti, mentre le evidenziate discrasie erano solo apparenti perchè in realtà derivavano dalle più sintetiche modalità di esposizione dei fatti proprie della denuncia querela e perchè nel suo nucleo essenziale il racconto era stato coincidente nelle diverse versioni. Da un altro lato, ha osservato che il racconto stesso era corroborato da plurimi riscontri, quali l'analisi dei tabulati telefonici, non suscettibile di spiegazione alternativa, la localizzazione dei luoghi, la indicazione dei beni nella disponibilità dell'imputato, i riconoscimenti fotografici e di persone, l'indifferenza della A. nei confronti di un potenziale cliente, la stessa inattendibilità della versione difensiva.

E' poi irrilevante che, come sostiene il ricorrente, tali riscontri siano eventualmente compatibili anche con la versione dell'imputato, perchè ciò che conta è che essi costituiscano comunque conferma delle dichiarazioni della parte offesa, già di per sè del resto ritenuta soggettivamente credibile.

La valutazione della sentenza impugnata in ordine alle ragioni della telefonata della T. alla A. così come quelle relative agli schiaffi e percosse inflitte alla donna ed all'episodio di minaccia, sono tutte plausibili e sorrette da congrua motivazione, e non sono quindi censurabili in questa sede.

I giudici del merito hanno infine fornito una congrua ed adeguata motivazione anche sull'esercizio del loro potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, fissata tenendo conto della gravità dei fatti, delle modalità di esecuzione e del comportamento dell'imputato successivo ai fatti stessi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) (sequestro di persona) perchè il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006